

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI –  
Edizione 09/2010****INTRODUZIONE**

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di **BCC ASSICURAZIONI S.p.A.** denominato Formula Auto, e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005.

**I. Informazioni relative all'impresa**

**A. Sede Legale e Sede Sociale:** BCC ASSICURAZIONI S.p.A., in seguito denominata Società ha sede Legale in Italia, Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano e sede operativa in Italia, Via Valle di Pruvignano, 20 – San Floriano – 37020 Verona.

**B. Autorizzazione all'esercizio dell'impresa:** La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - Registro delle Imprese di Milano n. 02652360237. E' iscritta all'albo Imprese ISVAP n. 1.00124, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di assicurazione – Società Cooperativa.

**II. Informazioni relative al contratto**

**A. Legislazione applicabile:** la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

**B. Reclami:** eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

**BCC ASSICURAZIONI S.p.A.**  
**Servizio Clienti**  
**Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano (Italia)**  
**Telefono: 02.466275**  
**Fax: 02.21072250**  
**E-mail: [reclami@bccassicurazioni.bcc.it](mailto:reclami@bccassicurazioni.bcc.it)**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma – Fax 06/42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**C. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto:** I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, che decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all'assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni.

**III. Informazioni relative alla garanzia "RC AUTO"**

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non costituiscono pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**A. Oggetto del contratto:** il contratto RC Auto tiene indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della Legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale).

La Società inoltre:

- Limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo, agli autocarri, agli autobus, ai veicoli ad uso speciale e alle roullotes, risponde dei danni diretti ai mobili e agli immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato quando questo non è in circolazione.
- Limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo, assicura la Responsabilità Civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati;
- Limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di cose, risponde dei danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;

- Limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo, assicura i danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento.

Le estensioni di cui sopra sono prestate entri limiti indicati nelle condizioni di polizza.

**B. Soggetti esclusi dalla garanzia:** I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati dall'articolo 129, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni private, e precisamente:

- dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
- dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.

**C. Durata del contratto:** Il contratto ha la durata di un anno e non prevede tacito rinnovo: la Società manterrà tuttavia operanti le garanzie prestate fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro contratto di durata annuale, per la durata che ne residua, può avere durata inferiore ad un anno.

**D. Pagamento del premio:** l'importo da corrispondere a titolo di premio viene determinato sulla base delle tariffe predisposte dalla Società. Il contraente ha la possibilità di conoscere l'ammontare della tariffa predisposta dalla Società, richiedendo un preventivo consultando il sito internet della Società. Per evitare di incorrere in spiacevoli malintesi si consiglia inoltre al contraente di verificare il costo della polizza nonché il periodo di validità di tale informazione. Il pagamento dovrà avvenire tramite RID sul conto corrente del contraente o bonifico bancario intestato alla Società sul conto corrente indicato nel preventivo. E' vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).

**AVVERTENZA:** In presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di pagamento, il cui importo sia superiore complessivamente a euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.

**E. Diritto di ripensamento:** entro 14 giorni dalla decorrenza della garanzia assicurativa, il contraente ha diritto a recedere dal contratto e a ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro.

**F. Diritto di rivalsa:** La Società, in caso di inoperatività della garanzia per eccezioni di carattere contrattuale, ha diritto di ottenere il rimborso, in tutto o in parte, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in rivalsa sono quelli espressamente indicati in polizza. Costituiscono inoltre motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (es: dati relativi al veicolo, al proprietario, al conducente, ecc. art. 5 delle Condizioni generali di Assicurazione), nonché la guida del veicolo da parte del conducente in condizioni di inidoneità (stato di ebbrezza, di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, ecc.- art. 14 delle Condizioni generali di Assicurazione). Tuttavia la Società:

- con riferimento alla guida in stato di ebbrezza, limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di 2.500 Euro indipendentemente dall'ammontare del danno;
- qualora in polizza sia espressamente richiamato l'art. 14 bis delle Condizioni di Polizza, la Società, in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all'importo di euro 500 indipendentemente dall'ammontare del danno;
- nei confronti di proprietari e conducenti di ciclomotori, con riferimento alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di 50.000 Euro indipendentemente dall'ammontare del danno.

Infine, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a dodici mesi, purché la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

**G. Facoltà di rimborso:** Con riferimento alle formule tariffarie "Bonus/Malus" è data facoltà al contraente di evitare la maggiorazione di premio (malus), rimborsando alla Società l'importo da essa corrisposto al terzo danneggiato quale pagamento del sinistro. Qualora il

sinistro sia stato definito in base alla convenzione indennizzo diretto, il contraente dovrà rimborsare il sinistro, ai sensi del DPR n. 254 del 18.7.06, direttamente alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 – 00198 ROMA.

**H. Attestazione di rischio:** Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, la Società invierà all'indirizzo indicato in polizza e relativo al Contraente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato. In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento, o in adempimento all'articolo 1, comma 1 del provvedimento ISVAP n. 2590 del 8 febbraio 2008. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Il duplicato può essere rilasciato anche a persona diversa dal contraente proprietario, purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, la Società invia l'attestato di rischio all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente.

Il contraente, che alla scadenza annuale del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altro assicuratore, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

**I. Possibilità per il contraente di mantenere la classe di merito per altro veicolo di sua proprietà:** Il contraente può chiedere, previa restituzione del certificato, contrassegno e della carta verde (se rilasciata) relativa al veicolo alienato, consegnato in contro vendita, colpito da furto totale, distrutto, demolito o esportato definitivamente, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente, con conseguente mantenimento della classe di merito maturata secondo quanto previsto dalle Condizioni di Polizza. Il diritto al mantenimento della classe di merito sussiste anche nel caso di passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi, purché al contratto venga allegata una dichiarazione di rinuncia al bonus/malus maturato sottoscritta dai comproprietari uscenti. In deroga a quanto sopra, sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n. 40 del 2 Aprile 2007.

**L. Denuncia dei sinistri:** il contraente o l'assicurato deve denunciare alla Società il verificarsi di ogni sinistro. La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui si è verificato il sinistro; dei veicoli coinvolti nell'incidente, delle rispettive targhe nonché delle generalità dei conducenti. La denuncia di sinistro deve essere presentata dai conducenti dei veicoli coinvolti, o dai proprietari, alla propria impresa di assicurazione su modulo di denuncia di sinistro-costatazione amichevole di incidente approvato dall'ISVAP. In caso di mancato adempimento, l'impresa di assicurazione potrà agire in rivalsa, ai sensi dell'articolo 144 della Legge, nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio derivato dalla mancata denuncia del sinistro o dell'avviso tardivo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

La denuncia può essere inviata per posta alla Società - Servizio Sinistri - Casella Postale 31 - San Pietro in Cariano - 37029 Verona oppure via fax, al numero 045 83 72 342. La denuncia del sinistro può essere preventivamente effettuata telefonando al

**NUMERO VERDE 800 31 62 33**

Ad ogni denuncia di sinistro l'assicurato può chiedere il rilascio di un nuovo modulo di denuncia sinistro chiamando il numero verde.

**M. Diritto al risarcimento del danno:** il danneggiato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, deve inviare richiesta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore del terzo responsabile, osservando le modalità ed i contenuti degli articoli 145 e 148 della Legge.

Dal 1 febbraio 2007, qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'assicurato/danneggiato deve inviare la richiesta osservando i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 254/2006, a mezzo:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata alla Società – Servizio Sinistri - Casella Postale 31 - San Pietro in Cariano – 37029 Verona;
- telegramma inoltrato alla Società – Servizio Sinistri - Casella Postale 31 - San Pietro in Cariano – 37029 Verona;
- telex inviato al n. 045.83 72 342;
- e-mail inviata all'indirizzo [richiestadannicard.bccassicurazioni@dica.it](mailto:richiestadannicard.bccassicurazioni@dica.it).

I disposti di cui al comma precedente potranno essere applicabili qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- i veicoli coinvolti sono solo due, identificati e regolarmente assicurati (relativamente ai ciclomotori il sistema trova applicazione limitatamente ai motoveicoli muniti di targa ai sensi del D.P.R. 65 marzo 2006, n. 153);
- il sinistro si è verificato in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di S. Marino, tra veicoli immatricolati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino;

- i danni riguardino il veicolo, le lesioni al conducente con indennità permanente fino al 9%, le cose trasportate di proprietà dell'assicurato.

I disposti di cui al secondo comma non valgono qualora nel sinistro siano coinvolti assicurati della medesima Compagnia.

Qualora il danneggiato sia il trasportato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'articolo 141 della Legge, deve inviare la richiesta direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era trasportato. La modalità di richiesta è la medesima di cui al comma precedente.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

**N Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati:** In caso di sinistro, il danneggiato può ottenere assistenza specifica sia nella compilazione della richiesta di risarcimento sia nell'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità contattando il call-center al:

**NUMERO VERDE 800 31 62 33**

Inoltre, per ogni ulteriore informazione sul comportamento da tenere in caso di sinistro e sul diritto al risarcimento dei danni da circolazione, il contraente può consultare l'opuscolo, rilasciato dalla Società, "La liquidazione dei danni nell'assicurazione RC Auto" realizzato dall'Ania (Associazione nazionale fra le imprese Assicuratrici) d'intesa con le Associazioni dei consumatori.

**O. Prevenzione e sicurezza:** Richiamiamo l'attenzione sulla esigenza di indossare sempre il casco durante la guida del ciclomotore e del motociclo e di utilizzare le cinture di sicurezza quando si è alla guida delle autovetture, in funzione di prevenzione e sicurezza della circolazione.

#### **IV. Garanzia "INCENDIO"**

**Oggetto del contratto:** La Società garantisce all'assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca danni in conseguenza di incendio, esplosione del carburante del serbatoio o azioni di fulmini.

Se espressamente richiamato in polizza la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine. La garanzia è prestata con lo scoperto e minimo indicati nelle condizioni di polizza.

#### **V. Garanzia "FURTO"**

**Oggetto del contratto:** La Società garantisce all'assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca dei danni in conseguenza di furto o rapina. L'indennizzo può coprire anche i danni agli accessori del veicolo, qualora ciò sia previsto dalla garanzia prescelta dal contraente.

Se espressamente richiamato in polizza la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio. La garanzia è prestata con lo scoperto e minimo indicati nelle condizioni di polizza.

#### **VI. Garanzia "KASKO"**

**Oggetto del contratto:** La Società garantisce all'assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca danni, avvenuti durante la circolazione, in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato (kasko Collisione) oppure di collisione, urto, ribaltamento (kasko Totale).

La garanzia è prestata con lo scoperto e minimo indicati nelle condizioni di polizza.

#### **VII. Informazioni comuni alle garanzie "INCENDIO, FURTO e KASKO"**

**A. Adeguamento del valore assicurato:** Il valore assicurato viene determinato facendo riferimento ai listini Quattroruote limitatamente ai veicoli ivi contenuti. Per i veicoli non previsti si farà riferimento alle riviste specializzate.

Ad ogni scadenza annuale del contratto, il valore assicurato è automaticamente adeguato al valore commerciale del veicolo così come esso è riportato nei listini Quattroruote.

**B. Determinazione dell'indennizzo e degrado del veicolo:** L'indennizzo riconosciuto all'assicurato è costituito dalla differenza tra il valore del veicolo o di una delle sue parti prima del verificarsi del sinistro ed il valore del veicolo in ragione dell'usura dello stesso.

**B. Veicoli concessi in leasing:** Quando il veicolo (assicurato) è stato acquistato con contratto di leasing e il valore assicurato è comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidato dalla Società comprende anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso in cui vi sia una cessione di credito al locatario.

**C. Nomina dei periti:** Sia il contraente sia la Società hanno la facoltà di chiedere la nomina di un perito ciascuno nel caso in cui vi sia disaccordo in merito alla quantificazione



dell'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra gli stessi periti di parte, si procede alla nomina di un terzo perito scelto concordemente dai periti di parte. Le spese dei periti di parte sono a carico del soggetto che li ha nominati, mentre l'importo da riconoscere al terzo perito è dovuto in eguali misura da ogni parte.

**D. Prescrizione del diritto all'indennizzo:** Il diritto dell'assicurato ad ottenere l'indennizzo si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dal giorno in cui il sinistro si è verificato.

#### **VIII. Informazioni relative alla garanzia "COPERTURA INCONVENIENTI"**

**A. Extra:** La Società garantisce all'assicurato la corresponsione di un indennizzo nei seguenti casi: spese di recupero e parcheggio, intervento autoambulanze, soccorso vittime della strada, spese per sottrazione o smarrimento di chiavi, danni ai bagagli trasportati, spese per la duplicazione della patente di guida, assicurazione cristalli, danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate, garanzia tassa automobilistica, spese di reimmatricolazione del veicolo per furto o smarrimento delle targhe, danni indiretti.

**B. Large:** La Società garantisce all'assicurato la corresponsione di un indennizzo nei seguenti casi: spese di recupero e parcheggio, soccorso vittime della strada, danni indiretti, spese per sottrazione o smarrimento di chiavi, danni ai bagagli trasportati, spese per la duplicazione della patente di guida, assicurazione cristalli, danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate, garanzia tassa automobilistica.

**C. XLarge:** La Società garantisce all'assicurato la corresponsione di un indennizzo anche per l'assicurazione cristalli oltre che nei casi previsti dal pacchetto Large.

**D. Avant:** La Società garantisce all'assicurato la corresponsione di un indennizzo nei seguenti casi: spese di recupero e parcheggio, intervento autoambulanze, soccorso vittime della strada, spese per sottrazione o smarrimento di chiavi, danni ai bagagli trasportati, spese per la duplicazione della patente di guida, assicurazione cristalli, danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate, garanzia tassa automobilistica, spese di reimmatricolazione del veicolo per furto o smarrimento delle targhe, danni indiretti, spese di lavaggio e disinfezione del veicolo dopo furto o rapina.

#### **IX. Informazioni relative alla garanzia "ASSISTENZA" e "ASSISTENZA GOMMATI PESANTI"**

**A. Oggetto del contratto:** Il contratto di assistenza garantisce all'assicurato la prestazione dei servizi di assistenza specificati in polizza nel caso in cui si verifichino sinistri. Ai fini della garanzia Assistenza, il termine incidente indica ogni evento connesso alla circolazione stradale che determini l'impossibilità di utilizzazione del veicolo.

Le prestazioni garantite sono organizzate ed erogate tramite la società Mapfre Warranty – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (Biella), in virtù di una convenzione stipulata tra la detta società e la Società.

In caso di incidente, il contraente deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa della società intermediaria che provvede all'erogazione della prestazione.

**NUMERO VERDE 800 053 088 – NUMERO DI BIELLA 015 255 95 91**

**B. Presenza di autofficine autorizzate e convenzionate:** Le riparazioni devono essere effettuate presso una autofficina convenzionata ANIA o presso le officine autorizzate dalla casa costruttrice del veicolo.

**C. Opzioni per soggetti portatori di handicap:** Il contratto di assistenza per i soggetti portatori di handicap prevede particolari prestazioni relativamente ai servizi: Soccorso stradale (Depannage) - Auto in sostituzione - Rientro passeggeri.

**D. Prescrizione del diritto all'indennizzo:** Il diritto dell'assicurato ad ottenere l'indennizzo si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dal giorno in cui il sinistro si è verificato.

#### **X. Informazioni relative alla garanzia "PROTEZIONE LEGALE"**

**A. Oggetto del contratto:** Il contratto "Protezione legale" garantisce all'assicurato la copertura delle spese giudiziali e stragiudiziali sino ad un limite per sinistro di 6.000 Euro, nel caso in cui vi sia una controversia conseguente al verificarsi di un sinistro dipendente dalla circolazione del veicolo indicato in polizza. Le spese giudiziali e stragiudiziali sono relative sia all'assistenza di legali, sia all'espletamento di perizie, sia alle spese di giustizia. La garanzia opera in caso di controversie civili e penali secondo le modalità indicate in polizza.

**B. Presenza della società gestoria:** La Società si avvale, per la gestione dei sinistri, della Società ARAG, Assicurazione Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. La Società ARAG ha sede a Verona, c.a.p. 37135, Viale delle Nazioni 9, Tel. 045/8290411. L'assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente alla Società ARAG nel caso in cui si verifichi un sinistro, al fine di accelerare i tempi di definizione del sinistro.

**C. Nomina del legale:** L'assicurato ha il diritto di nominare un legale di sua fiducia per la gestione del sinistro. Il nome del legale prescelto deve essere prontamente comunicato alla Società ARAG o la Società. Il legale prescelto deve in ogni caso risiedere nel luogo in cui ha sede l'organo che giudicherà l'eventuale controversia.

**D. Gestione del sinistro:** La Società ARAG, dopo ogni denuncia di sinistro, prende contatto con l'eventuale controparte e con i suoi legali al fine di trovare un accordo in merito alla controversia. Qualora ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al legale e da questi seguita sempreché egli ritenga che le pretese dell'Assicurato risultino valide e fondate.

**E. Transazione da parte dell'assicurato:** L'assicurato può effettuare transazioni con la controparte in merito alla controversia solo dopo aver preso contatto con la Società ARAG ed aver ricevuto il suo parere concorde e la relativa autorizzazione per la transazione.

**F. Prescrizione del diritto all'indennizzo:** Il diritto dell'assicurato ad ottenere l'indennizzo si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dal giorno in cui il sinistro si è verificato.

#### **XI. Informazioni relative alla garanzia "PROTEZIONE CONDUCENTE"**

**A. Oggetto del contratto:** La garanzia assicura la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l'assicurato-conduttore subisca un infortunio a seguito di un evento occasionato dal veicolo indicato in polizza, tale da provocare la morte o l'invalidità permanente. La garanzia può inoltre prevedere una diaria giornaliera da ricovero. Le condizioni di contratto prevedono inoltre talune estensioni della garanzia offerta ed indicano dettagliatamente i casi esclusi dalla garanzia.

**B. Controversie:** Qualora tra la Società e l'assicurato insorgano controversie in merito alla natura e alle conseguenze delle lesioni subite o sull'entità dei postumi permanenti, la soluzione della questione viene demandata ad un collegio di tre medici, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 139 delle condizioni di contratto.

**C. Franchigia:** La garanzia "Protezione conducente" prevede l'applicazione di una franchigia sull'indennizzo che dovrà essere corrisposto all'assicurato, conformemente a quanto previsto dagli artt. 145 e 150 delle condizioni di contratto.

**D. Prescrizione del diritto all'indennizzo:** Il diritto dell'assicurato ad ottenere l'indennizzo si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dal giorno in cui il sinistro si è verificato.

### **ATTENZIONE**

**Si richiama l'attenzione del contraente sull'opportunità di leggere accuratamente il contratto prima di procedere alla sua sottoscrizione**



**BCC Assicurazioni S.p.A.** Sede legale: Via Carlo Esterle 11, 20132 Milano (Italia) - Telefono 02466275 - Fax 0221072250 C.F./P.I. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 02652360237 - R.E.A. del C.C.I.A.A. di Milano n. 1782224 - Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00124 - Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 - Capitale Sociale Euro 14.448.000 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona. [www.bccassicurazioni.com](http://www.bccassicurazioni.com)